



Comune di Hône – Commune de Hône  
Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **cinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **venti** e minuti **quarantacinque**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PRIMA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Cognome Nome                     | Carica       | Pr.       | As.      |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------|
| <b>MICHELETTO ALEX</b>           | Sindaco      | X         |          |
| <b>BORETTAZ STEFANO</b>          | Vice Sindaco | X         |          |
| <b>GRIVEL PAOLO</b>              | Assessore    | X         |          |
| <b>COLLIARD LISA</b>             | Assessore    | X         |          |
| <b>AMBROSI ROBERTO</b>           | Assessore    | X         |          |
| <b>PRADUROUGH ENNIO CLEMENTE</b> | Consigliere  | X         |          |
| <b>MARTINET PIER GIACOMO</b>     | Consigliere  | X         |          |
| <b>COLLIARD MARCELLA</b>         | Consigliere  | X         |          |
| <b>COLLIARD ORNELLA</b>          | Consigliere  | X         |          |
| <b>VUILLERMOZ RITA</b>           | Consigliere  | X         |          |
| <b>DE SIMONE LARA</b>            | Consigliere  | X         |          |
| <b>COLLIARD MATTIA</b>           | Consigliere  | X         |          |
| <b>ZIGLIANI ALESSANDRO</b>       | Consigliere  | X         |          |
| <b>TATARANNO ARCANGELO</b>       | Consigliere  | X         |          |
| <b>ROSSIGNOD FABRIZIO</b>        | Consigliere  | X         |          |
| <b>Totale</b>                    |              | <b>15</b> | <b>0</b> |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAIDO DARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PRADUROUGH ENNIO CLEMENTE nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
TARiffe ANNO 2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017 con la quale sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 27/12/2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 comma 42, della L. 208/15, estendendo anche al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI;

**DATO ATTO** che in relazione alle singole imposte si viene a definire il seguente quadro:

**IMU**

**CONSIDERATO** che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della Legge 27/12/2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993 a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- la disciplina prevista dalla L. 208 del 28/12/2015 per quanto riguarda il comodato concesso ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ad uso residenza;

**DATO ATTO** inoltre che con la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) non sono state introdotte modifiche sostanziali alla normativa in materia di IUC;

**RAMMENTATO CHE:**

- l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;
- l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tuttavia tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

**SI RITIENE CHE**, nel 2018, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2017 e confermare, per l'anno 2018 le aliquote IMU valevoli per l'anno 2017;

## **TASI**

### **CONSIDERATO** che

- a) L'articolo 1, comma 639 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore non che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- b) L'articolo 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- c) Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2016 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2017 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;
- d) A fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2016, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;
- e) lo stesso comma 676, attribuisce ai Comuni la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

**DATO ATTO** che in detto Regolamento il Comune ha previsto esenzioni e riduzioni confermando fra l'altro quelle previste per il 2016 a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**RITENUTO** necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

| Servizi indivisibili                                                                          | Costi        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Illuminazione pubblica                                                                        | € 67.500,00  |
| Cura del verde pubblico                                                                       | € 47.500,00  |
| Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | € 27.216,00  |
| Sgombero neve                                                                                 | € 13.025,00  |
| Servizi di polizia locale                                                                     | € 43.970,00  |
| Servizio di protezione civile                                                                 | € 3.500,00   |
| Videosorveglianza                                                                             | € 10.000,00  |
| Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio                                              | € 7.000,00   |
| Anagrafe                                                                                      | € 38.450,00  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                 | € 258.161,00 |

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e confermando per il 2018 le aliquote TASI valevoli per l'anno 2017;

**SENTITO** il consigliere Tataranno Arcangelo proporre di togliere la dicitura "E' prevista una unica rata al 16 dicembre in quanto, qualora le risorse finanziarie del Comune lo renderanno possibile, è intendimento di questa Amministrazione ridurre o azzerare l'imposta" inserita nel deliberato della proposta e tutti i consiglieri acconsentono;

## **TARI**

**CONSIDERATO** che con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 92232/2016 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 l. 208/2015;

**CONSIDERATO** che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 l. 208/2015 non si applica alla TARI dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**VISTO CHE** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sotto categoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno previsto che in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose con

deliberazione di Giunta n. 92/2016 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2017, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato ed escluse le quote coperte come da Regolamento da fiscalità generale del Comune, la copertura del costo del servizio, compresa la quota relativa ai costi sostenuti dal Comune per la completa attuazione del servizio stesso;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 19/04/2016;

**CONSIDERATO** inoltre necessario definire le scadenze delle singole componenti dell'Imposta unica, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo. A tale proposito, dando atto che la norma prevede il pagamento della TASI contestuale all'IMU e quindi in deroga alla stessa, si considera che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all'incasso della TASI dovuta dai detentori nei termini previsti per legge - il suo differimento non comporta nessuna conseguenza a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune in quanto il ritardato incasso di tali somme, è ampiamente compensato dalla minore attività che l'ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti.

**RICHIAMATO** l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**RICHIAMATO** quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio 2018/2020, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato differito al 28/02/2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017);

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 bis della Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

**1. DI PROROGARE PER IL 2018** le aliquote e tariffe dell'Imposta unica comunale (IUC), approvate con delibera consiliare n. 7 del 24 marzo 2015 (Art. 1 – comma 169 – L. 27/12/2006 n. 296) e confermate con delibere consiliare n. 17 del 05/05/2016 e n. 4 del 21/03/2017

### Imposta municipale propria (IMU)

|                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4 per mille   |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili                                                                                                                | 7,6 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D                                                                                                                             | 7,6 per mille |

**Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

|                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aliquota per abitazione principale categoria A1 –A8-A9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 0,5 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati di categoria A – B – C                                                                                                 | 0,5 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D                                                                                                                 | 0,3 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili                                                                                                                               | 0,5 per mille |

**Di CONFERMARE** le stesse seguenti condizioni del 2017:

- riduzione TASI per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- **Di stabilire** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo di dettaglio deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- **Di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**Di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 8,53 per cento.

### Tassa sui rifiuti (TARI)

**Di approvare** il Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di determinare**, a copertura del costo del servizio di cui sopra, **per l'anno 2018** le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Utenze domestiche residenti

| <b>Nucleo familiare</b> | <b>Quota fissa (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile (€/anno)</b> |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 componente            | 0,32661                        | 57,20150                        |
| 2 componenti            | 0,38104                        | 133,47016                       |
| 3 componenti            | 0,41993                        | 171,60449                       |
| 4 componenti            | 0,45103                        | 209,73882                       |
| 5 componenti            | 0,48214                        | 276,47389                       |
| 6 o più componenti      | 0,50547                        | 324,14181                       |

#### **Utenze non domestiche**

| <b>Categorie di attività</b>                                                                      | <b>Quota fissa<br/>(€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile<br/>(€/mq/anno)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,07522                            | 0,95316                                |
| 2. Campeggi, distributori carburanti                                                              | 0,15750                            | 3,22608                                |
| 3. Stabilimenti balneari                                                                          | 0,08933                            | 1,14013                                |
| 4. Esposizioni, autosaloni                                                                        | 0,07052                            | 1,46640                                |
| 5. Alberghi con ristorante                                                                        | 0,25152                            | 3,22241                                |
| 6. Alberghi senza ristorante                                                                      | 0,18806                            | 2,40123                                |
| 7. Case di cura e riposo                                                                          | 0,22332                            | 2,93280                                |
| 8. Uffici, agenzie, studi professionali                                                           | 0,23507                            | 3,00979                                |
| 9. Banche ed istituti di credito                                                                  | 0,12929                            | 3,00979                                |
| 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       | 0,20451                            | 3,22608                                |
| 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                    | 0,25152                            | 3,22608                                |
| 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,16925                            | 2,74950                                |
| 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          | 0,21626                            | 2,76783                                |
| 14. Attività industriali con capannoni di produzione                                              | 0,10108                            | 2,74950                                |
| 15. Attività artigianali di produzione beni specifici                                             | 0,12929                            | 2,74950                                |
| 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                       | 1,13774                            | 7,33200                                |
| 17. Bar, caffè, pasticceria                                                                       | 0,85565                            | 7,33200                                |
| 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 0,41372                            | 5,29004                                |

|                                          |         |          |
|------------------------------------------|---------|----------|
| 19.Plurilicenze alimentari e/o miste     | 0,36201 | 4,61549  |
| 20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 1,42452 | 18,22735 |
| 21.Discoteche, night club                | 0,24447 | 3,13810  |

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

**Di dare atto**, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi del Piano Finanziario è pari al 87,55%;

**Di confermare** le seguenti riduzioni TARI già vigenti dal 2015:

a) del 40% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato (per la sola parte variabile)

b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali ( per sola parte variabile)

**Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**2. DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

|             |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| <b>IMU</b>  | Acconto         | 16 giugno    |
|             | Saldo           | 16 dicembre  |
| <b>TASI</b> | Unica soluzione | 16 dicembre  |
| <b>TARI</b> | Acconto         | 30 settembre |
|             | Saldo           | 31 marzo     |

**3. DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**4. Di DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**5. DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e smi.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**

F.to PRADUROUGH ENNIO CLEMENTE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to GAIDO DARIO

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 06/02/2018 all'Albo Pretorio on line, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi .

Hône, li 06/02/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to GAIDO DARIO

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 06-feb-2018**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione.

Hône, li 06/02/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to GAIDO DARIO

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Hône, li 06/02/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

GAIDO DARIO